

Delibera del Commissario Straordinario n° 9 del 14.01.2003

.....Omissis.....

- che l'art. 4 comma 1, del D.L.8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all'Ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
- che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- che l'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo Statuto comunale

VISTO il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge n.289 Finanziaria per l'esercizio 2003 n. 289 del 27.12.2002;

PROPONE

Di deliberare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

- 1) aliquota ordinaria 7 per mille;
- 2) aliquota ridotta 6 per mille, da applicare:
 - a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;
 - b) per l'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
 - c) per l'abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, ad un parente in linea retta o collaterale, entro il primo grado, che la utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota per seconda casa non locata 8 per mille;
- 4) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.

La detrazione e l'aliquota del 6 per mille si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari.

Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, debitamente documentate, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a Euro 258,228 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

Di dare atto che nella determinazione delle aliquote per l'anno 2003, nonché nella definizione delle riduzioni o detrazioni per l'abitazione principale, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

Di dare altresì atto che per le cosiddette pertinenze, quali ad esempio box, garage, cantina, etc., ex art. 30 comma 12 Legge 488/99, valgono le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale;

Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Servizio Tributi, il gettito complessivo dell'imposta in € 7.500.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell'anno 2003;

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

Stante l'urgenza di provvedere in merito, in relazione ai termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2003, si propone l'immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente ad esigenze di carattere istituzionale;

Acquisito il solo parere della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Attesa la propria competenza, per il combinato disposto di cui agli artt. 48 e 141 – comma 7- del TUEL 267/2000, a provvedere nel merito;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede;

Di disporre che la presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione 2003 ai sensi dell'art 172 lettera e del TUEL 267/2000;

Di seguito, stante l'urgenza a provvedere, così come proposto, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.